

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

Ufficio: 104_SERVIZIO 04 - REGISTRO DELLE IMPRESE 19/08/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA 1

« ATTIVITA' ANAGRAFICO-CERTIFICATIVA » N. 18

OGGETTO : CANCELLAZIONE DI N. 736 SOCIETÀ DI CAPITALI INCORSE IN FALLIMENTO, CHIUSO CON DECRETO DEL TRIBUNALE EMESSE PRIMA DEL 16.07.2006 – ARTICOLI 2190 E 2490 CODICE CIVILE

IL DIRIGENTE

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTI l'articolo 8, L. n. 580/1993 e il regolamento attuativo adottato con DPR n. 581/1995;;

RICHIAMATO l'art. 2190 codice civile ove è previsto che *«se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto»;*

RICHIAMATO il "Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti d'ufficio relativi al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economico amministrative" approvato dal Consiglio Camerale con delibera del 30/07/2019, n 11 e in particolare l'art. 9 rubricato "procedibilità senza contraddittorio", ove al comma 3 è previsto che *«Il responsabile dell'ufficio predispone, senza contraddittorio, il provvedimento finale nel caso di cancellazione di impresa individuale in presenza di sentenza di chiusura di fallimento o della liquidazione giudiziale, nonché nel caso di cancellazione di unità locali di imprese con sede fuori provincia che siano state dichiarate fallite e nel caso di cancellazione di società in presenza di sentenza di chiusura di fallimento quando il fallimento sia stato dichiarato prima del 16 luglio 2006»;*

RICHIAMATO l'art. 40 del DL 16/07/2020, n. 76 (pubblicato in GU RI SG n. 178 del 16/07/2020), dove al primo comma è previsto: *«1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore.»;*

ESAMINATE le posizioni relative alle società di capitali di cui all'elenco allegato, che

costituisce parte integrante della presente determinazione, per le quali risulta l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di chiusura del fallimento emesso in data antecedente il 16/07/2006¹;

CONSIDERATO che, per le società di capitali nell'elenco allegato, l'apertura del fallimento era stata dichiarata con sentenza del tribunale competente in data anteriore al 1° gennaio 2004²;

CONSIDERATO che alla luce della previgente disciplina (articoli 2448, 2497, 2539 cod. civ.) la dichiarazione di fallimento costituiva causa di scioglimento della società e che, una volta terminata la procedura liquidatoria fallimentare, gli amministratori e/o liquidatori di dette società non hanno presentato al registro delle imprese la domanda di cancellazione della società né altra domanda volta alla prosecuzione dell'attività liquidatoria o alla riattivazione delle società medesime;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 2490, sesto comma, codice civile ove è previsto che *«qualora per oltre tre anni consecutivi, non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495»*;

VERIFICATA la non operatività di dette società, per cui risultano omessi sia il deposito dei bilanci di esercizio sia il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di Vicenza da oltre tre anni consecutivi e la comunicazione all'Agenzia delle entrate di chiusura della PIVA;

VERIFICATO che dette società non hanno comunicato al registro delle imprese il proprio domicilio digitale-PEC;

RITENUTO di procedere d'ufficio ai sensi degli articoli 2190 e 2490 codice civile alla cancellazione delle predette società senza apertura del contraddittorio ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Camerale dianzi citato;

RICHIAMATI gli articoli 8, comma 2, della legge n 241/1990 e 8 del Regolamento Camerale citato in base ai quali la comunicazione del provvedimento finale del procedimento, qualora la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa per l'elevato numero dei destinatari, può essere effettuata mediante pubblicazione all'Albo Camerale, tenuto con modalità telematiche ai sensi dell'art. 32 L n 69/2009;

ACCERTATA la regolarità tecnico – amministrativa dell'istruttoria espletata dall'ufficio competente, la regolarità contabile e la legittimità del provvedimento;

DETERMINA

- di cancellare n. 736 società di capitali individuate nell'elenco allegato A, che costitui-

¹ Data di entrata in vigore delle modifiche alla legge fallimentare introdotte con DLgs 9 gennaio 2006, n 5.

² Data di entrata in vigore della riforma del diritto societario con DLgs 17 gennaio 2003, n 6 e s.m.i.

sce parte integrante della presente determinazione, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate;

- di pubblicare la presente determinazione all'Albo camerale per 30 giorni;
- di ricordare che, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo camerale, gli amministratori e i soci delle società, individuate nell'elenco allegato A, possono proporre opposizione davanti al Giudice del Registro delle Imprese, nominato presso il Tribunale di Vicenza, contro il presente provvedimento, adottato ai sensi degli articoli 2190 e 2490 codice civile e art. 40, comma 1, DL n 76/2020 – L 120/2020.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1
Conservatore del Registro delle Imprese
(Dr. Michele Marchetto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni